

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 936

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, ALIVERTI, CORSI, CORRAO, PATRIA, FORTUNATO, BACCARINI, NAPOLI, GIUSEPPE SERRA, TABACCI, RIVERA, VISCARDI, SANGALLI**

Istituzione del sistema italiano di certificazione

*Presentata il 3 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge sull'istituzione del sistema italiano di certificazione, frutto del lavoro di un apposito comitato ristretto istituito sulla materia nella X legislatura e di ulteriori apporti forniti dai proponenti, è diretta all'individuazione di una serie di atti, regole e garanzie volti a favorire il ricorso volontario alla certificazione di conformità di prodotti, servizi e sistemi di qualità di impresa alle relative norme tecniche. Vengono così recepite diffuse istanze, che vedono collimare gli interessi della produzione e degli acquirenti consumatori favorendo la libera circolazione delle merci, anche in vista della realizzazione del mercato unico europeo.

Il nuovo sistema è incentrato su una pluralità di strutture, denominate « organismi di certificazione » e « laboratori di

prova », accreditati a svolgere attività di prova ed a rilasciare un'attestazione di conformità dei prodotti, servizi e sistemi di qualità di impresa, alle norme e regole tecniche che li disciplinano.

Tale pluralità di strutture è funzionale all'esigenza di garantire la più ampia libertà di accesso alle verifiche da parte di produttori interessati e di non creare posizioni dominanti di mercato che finirebbero per falsare le regole della concorrenza.

La facoltà di svolgere prove e certificazioni è attribuita attraverso l'espletamento di una procedura « di accreditamento » che accerti sul piano tecnico il corretto operare del soggetto. I requisiti necessari individuati a tal fine dalla proposta di legge sono principalmente volti a garantire l'adeguatezza tecnica, l'imparzialità e l'indipendenza dei soggetti stessi.

Tale procedura è espletata da una pluralità di « organismi di accreditamento », costituiti da organismi associativi composti da associazioni di categoria dei settori interessati o da enti pubblici compresi quelli economici, i quali operano in base ad apposita autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina la procedura di rilascio dell'autorizzazione, fissa il capitolato generale ed individua i contenuti minimi ed inderogabili delle convenzioni che regolano i rapporti degli organismi di accreditamento con gli organismi di certificazione ed i laboratori di prova; svolge, inoltre, una funzione di vigilanza sull'intero sistema.

In particolare, l'articolo 1 individua la finalità della presente proposta di legge nell'approvazione di una disciplina organica delle attività di certificazione dei prodotti, delle procedure, dei servizi e dei sistemi di qualità delle imprese. L'intento è quello di favorire il ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, al fine di facilitare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo.

L'ambito di applicazione della nuova disciplina abbraccia quindi tutte le procedure di certificazione della conformità di prodotti e servizi ovvero di sistemi di qualità di impresa a norme tecniche. Sono fatte salve le discipline particolari derivanti da direttive comunitarie e da leggi specifiche.

L'articolo 2 definisce la struttura del nuovo sistema italiano di certificazione, che risulta costituito dagli organismi di accreditamento, dai laboratori di prova, dagli organismi di certificazione. Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono attribuite funzioni di vigilanza e di indirizzo sul sistema.

È apparso inoltre opportuno introdurre le definizioni necessarie ad una univoca lettura di una disciplina fortemente innovativa che non sembra avere precedenti nel nostro ordinamento.

I successivi articoli disciplinano compiutamente i singoli elementi del sistema.

Un ruolo centrale è attribuito agli « organismi di accreditamento » i quali, in base ad apposite autorizzazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificano e garantiscono l'idoneità tecnica ed il corretto operare dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione al fine di assicurare la massima fiducia, anche a livello internazionale, negli organismi accreditati, e di garantire la loro pluralità in modo da consentire alle imprese libertà di scelta.

L'autorizzazione può, in particolare, essere rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato agli organismi associativi ed agli enti pubblici, anche economici, che lo richiedano, e che siano in possesso degli specifici requisiti previsti dall'articolo 3, quali la trasparenza finanziaria, l'idoneità tecnica delle strutture e del personale e l'autonomia ed indipendenza dei propri organi tecnici.

L'articolo 4 prevede che con successivi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato venga disciplinata la procedura di rilascio dell'autorizzazione e sia fissato il contenuto generale dell'autorizzazione, la quale dovrà prevedere fra l'altro l'impegno dell'organismo a conformarsi alle prescrizioni ed agli indirizzi emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; le procedure, le condizioni e le modalità per l'autorizzazione dell'accreditamento, la possibilità di ricorso del soggetto interessato nel caso di diniego o revoca dell'accreditamento stesso, le modalità di controllo su laboratori ed organismi di certificazione, l'obbligo di comunicare periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati principali concernenti la propria attività.

L'articolo 5 dispone che le attività di prova e di certificazione siano svolte esclusivamente dai laboratori di prova e dagli organismi di certificazione riconosciuti dagli organismi di accreditamento.

Vengono puntualmente definiti i requisiti ai quali devono rispondere i laboratori di prova e gli organismi di certificazione: fra i più rilevanti, possono essere citati l'indipendenza dalle imprese di cui certifi-

cano i prodotti ed i sistemi di qualità, l'idoneità ed adeguatezza della struttura tecnica e del personale, la presenza di strutture e procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni e l'assenza di ogni forma di discriminazione ai fini dell'accesso ai propri servizi. Inoltre, i metodi di analisi e di valutazione utilizzati dovranno essere comunicati ai soggetti interessati.

I rapporti degli organismi di accreditamento con i laboratori di prova e gli organismi di certificazione saranno regolati con convenzioni rispondenti ai contenuti minimi, necessari ed inderogabili, individuati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 6.

Lo stesso articolo anticipa alcuni dei contenuti necessari di tale convenzione, diretti a garantire il rispetto delle norme nazionali ed internazionali in tema di prove e certificazioni, e degli indirizzi fissati dall'organo di vigilanza e dall'organismo di accreditamento. Gli organismi di accreditamento vigilano inoltre sull'attività dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione, e ritirano l'accreditamento, risolvendo la relativa convenzione, ogni qualvolta accertino gravi inadempienze, ovvero qualora vengano meno i necessari requisiti.

La vigilanza complessiva sul sistema di certificazione è affidata dall'articolo 7 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati, che viene pubblicato ogni anno, e provvede alle relative notifiche previste dalle disposizioni comunitarie.

Il Ministro, in particolare, vigila sull'attività degli organismi di accreditamento, e sospende o revoca con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti necessari. Inoltre, può richiedere agli organismi di accreditamento il riesame dei provvedimenti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli presso i soggetti accreditati. Può in-

fine annullare d'ufficio le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate.

Al fine di permettere l'effettivo svolgimento dei compiti di indirizzo e di vigilanza attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'articolo 8 dispone la costituzione, presso tale Ministero, di un apposito « Comitato tecnico-scientifico per la certificazione », caratterizzato dalla presenza di rappresentanti dei Ministeri interessati, degli enti di accreditamento, degli enti accreditati, degli enti di normazione tecnica riconosciuti, degli istituti metrologici e degli enti scientifici nazionali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPEL, dell'Unione italiana delle camere di commercio, delle organizzazioni dell'industria, dell'artigianato e del commercio e delle associazioni nazionali di difesa dei consumatori, eccetera.

Il consiglio formula pareri e proposte in materia, ed in particolare, se richiesto esprime il proprio parere preventivo sui più rilevanti provvedimenti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quali il rilascio e la revoca della concessione agli organismi di accreditamento e la predisposizione del capitolato generale di concessione.

L'articolo 9 prevede sanzioni in caso di dolo o colpa grave degli organismi di certificazione.

L'articolo 10 pone le necessarie norme transitorie, prevedendo che gli organismi di prova e di certificazione attualmente abilitati possano tempestivamente continuare a svolgere la propria attività, ma debbano ottenere l'accreditamento ai sensi della nuova disciplina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino a tale termine, gli organismi di accreditamento potranno inoltre rilasciare autorizzazioni provvisorie ai laboratori di prova ed agli organismi di certificazione che abbiano richiesto l'accreditamento.

L'articolo 11 individua il provvedimento attraverso cui saranno fissati i criteri che dovranno essere acquisiti dalle strutture pubbliche per svolgere i compiti della presente legge.

Deve infine essere sottolineato che l'intera riforma non comporterà alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

La determinazione delle tariffe da corrispondere ai laboratori di prova ed agli organismi di certificazione e degli importi dovuti da questi ultimi agli organismi di accreditamento viene lasciata all'autonomia negoziale dei privati, prevedendo che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato informi l'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,

delle situazioni di oligopolio o di monopolio suscettibili di creare distorsioni del mercato.

Il comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 8 non comporterà infine alcun onere, essendo previsto che si avvalga delle strutture tecniche ed operative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che non vi siano compensi per i partecipanti, che vengono designati in rappresentanza dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti scientifici e dai soggetti privati interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge istituisce il sistema italiano di certificazione e disciplina la struttura ed il funzionamento delle attività di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione nonché delle attività di prova e di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale.

2. Scopo della presente legge è:

a) offrire alle imprese nazionali, che operano sul mercato internazionale, un quadro definito e riconosciuto della validità e dei contenuti delle certificazioni;

b) informare e tutelare i consumatori;

c) elevare la qualità dei prodotti, delle imprese e dei servizi;

d) garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri;

e) favorire il completamento del mercato interno della Comunità economica europea;

f) favorire il mutuo riconoscimento tra gli organismi di certificazione e i laboratori prova italiani che operano in base alla normativa vigente nella Comunità economica europea, ed i corrispondenti organismi e laboratori degli altri Stati.

3. Sono fatte salve le discipline particolari derivanti da direttive comunitarie e da leggi specifiche.

## ART. 2.

*(Sistema italiano di certificazione e definizione).*

1. Il sistema italiano di certificazione è costituito:

a) dagli organismi di accreditamento di laboratori di prova e dagli organismi di certificazione;

b) dai laboratori di prova;

c) dal sistema di controllo.

2. Gli organismi di normazione tecnica di cui all'allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, attuata con la legge 21 giugno 1986, n. 317, traspongono le norme tecniche comunitarie in materia di prove e di certificazioni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di vigilanza e, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di indirizzo sul sistema italiano di certificazione.

4. Ai fini della presente legge:

a) per prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo o servizio secondo le procedure specificate;

b) per laboratorio di prova si intende il laboratorio che esegue le prove;

c) per accreditamento di un laboratorio di prova si intende il riconoscimento formale da parte di un organismo di accreditamento autorizzato dell'idoneità di un laboratorio di prova ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prove;

d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme ed alle regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;

e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;

f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento dell'idoneità tecnica di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intende la struttura organizzativa, i controlli, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per la conduzione aziendale della qualità.

### ART. 3.

*(Organismi di accreditamento).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia un'apposita autorizzazione agli organismi di accreditamento dei laboratori di prova e agli organismi di certificazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata.

3. L'autorizzazione quinquennale di cui al comma 1 è rilasciata in base anche a criteri di settorialità e di specializzazione.

4. Possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 1 i soggetti aventi personalità giuridica e costituiti in forma associativa tra le organizzazioni economiche maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché gli enti pubblici, anche economici, con competenza nelle materie disciplinate dalla presente legge.

5. Gli organismi di accreditamento devono prevedere la partecipazione di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri istituzionalmente competenti all'emana- zione di regole tecniche nel settore ed operano senza limiti territoriali di compe-

tenza, informando la loro attività al principio di garantire la pluralità dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione, in modo da consentire alle imprese libertà di scelta.

6. Gli organismi di accreditamento devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa UNI-CEI che recepisce le relative normative comunitarie ed internazionali e in particolare devono:

a) dimostrare di avere idoneità tecnica delle strutture e del personale in relazione alle attività da svolgere;

b) dimostrare di avere autonomia ed indipendenza dei propri organi tecnici;

c) fornire idonee garanzie per evitare qualsiasi discriminazione tra i soggetti che richiedono od abbiano l'accreditamento.

#### ART. 4.

*(Fissazione delle modalità di accreditamento e di operatività).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, i criteri generali e la procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, nonché le condizioni minime, necessarie e inderogabili delle convenzioni di cui all'articolo 6.

2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresì:

a) le condizioni e le procedure per l'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione;

b) la facoltà da parte dei soggetti interessati all'accreditamento di ricorrere avverso i provvedimenti di rifiuto o revoca dell'accreditamento;

c) le modalità di controllo che gli organismi di accreditamento esercitano sui laboratori di prova e sugli organismi di certificazione accreditati;



d) l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte degli organismi di accreditamento dei provvedimenti di rilascio, diniego o revoca dell'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione, gli importi dovuti dai soggetti accreditati, i bilanci annuali e gli ulteriori dati e informazioni richiesti dal Ministero stesso;

e) i titoli di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della Comunità economica europea che sono riconosciuti validi.

#### ART. 5.

*(Laboratori di prova e organismi di certificazione).*

1. Possono richiedere l'accreditamento i laboratori di prova e gli organismi di certificazione aventi i requisiti di cui al comma 2. I laboratori di prova e gli organismi di certificazione pubblici devono essere previamente autorizzati dal Ministero o dall'ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza.

2. Ai fini dell'accreditamento i laboratori di prova e gli organismi di certificazione devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia UNI-CEI che recepiscono le norme comunitarie ed internazionali ed in particolare devono possedere i seguenti requisiti:

a) idoneità ed adeguatezza della struttura tecnica e del personale;

b) strutture e procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni e l'indipendenza del personale qualificato preposto alle stesse;

c) assoluta imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti la certificazione ed assenza di ogni forma di discriminazione ai fini dell'accesso ai propri servizi, che può essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche e dal pagamento della tariffa stabilita.

3. Gli organismi di certificazione accreditati si avvalgono dei propri labora-

tori di prova accreditati ovvero di laboratori di prova esterni sotto la propria responsabilità purché le prove esterne siano complementari.

4. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione, le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

#### ART. 6.

(*Convenzione*).

1. I rapporti degli organismi di accreditamento con i laboratori di prova e con gli organismi di certificazione sono regolati, sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da una convenzione stipulata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei contenuti minimi, necessari ed inderogabili di cui all'articolo 4.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere:

a) l'obbligo di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di prove e certificazioni;

b) l'impegno a sottostare ai controlli ed alle ispezioni disposti dall'organismo di accreditamento;

c) l'impegno ad accettare verifiche periodiche stabilite dagli organismi di accreditamento;

d) l'impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di prova o di certificazione;

e) l'obbligo di comunicare all'organismo di accreditamento, se richiesto, gli esiti delle prove ed i provvedimenti relativi al rifiuto di certificazione ed ogni ulteriore notizia richiesta. Tali informazioni sono da considerarsi riservate;

f) l'impegno a corrispondere periodicamente all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita.

3. Gli organismi di accreditamento vigilano sull'attività dei laboratori di prova degli organismi di certificazione e revocano l'accREDITAMENTO, risolvendo la relativa convenzione, qualora accertino gravi inadempienze o vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5 dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 7.

(Controlli).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati, con l'indicazione, per questi ultimi, dei rispettivi campi di attività.

2. L'elenco di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di competenza di ciascun soggetto accreditato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alle notifiche, ove previsto dalle disposizioni comunitarie.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ispettorato tecnico, effettua i controlli necessari sul sistema italiano di certificazione ed in particolare:

a) vigila sull'attività degli organismi di accreditamento e, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sospende o revoca con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5;

b) chiede agli organismi di accreditamento il riesame dei provvedimenti di diniego dell'accREDITAMENTO e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) provvede all'annullamento d'ufficio di certificazioni e marchi che risultino indebitamente rilasciati e può disporre la rinnovazione di prove ed accertamenti compiuti da laboratori ed organismi di certificazione ai quali sia stato ritirato l'accreditamento;

d) informa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel caso in cui possano verificarsi sul mercato distorsioni determinate da situazioni di monopolio o di oligopolio.

4. Per l'espletamento dei controlli il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e mediante convenzioni a titolo gratuito di altri istituti specializzati.

5. Nel caso in cui lo svolgimento della funzione di controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, gli stessi promuovono la conclusione di appositi accordi di programma nei quali sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti o gli istituti specializzati cui può essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il compito di eseguire i controlli.

6. Il procedimento di controllo può essere iniziato anche ad istanza delle associazioni imprenditoriali o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

7. Ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti ed ai documenti acquisiti dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici per l'espletamento dei controlli.

8. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico è costituito come servizio nell'ambito della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto è determinata la pianta organica del servizio utilizzando il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

ART. 8.

*(Comitato tecnico-scientifico).*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato tecnico-scientifico, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composto da:

*a)* un rappresentante con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, per ciascuno dei Ministeri istituzionalmente competenti all'emanazione di regole tecniche nel settore, nonché da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della sanità, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

*b)* un rappresentante ciascuno designato dagli enti di normazione tecnica riconosciuti, dagli istituti metrologici nazionali, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL);

*c)* cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dell'industria; un rappresentante designato dalle organizzazioni dell'artigianato;

un rappresentante designato dalle organizzazioni del commercio; un rappresentante designato dalle organizzazioni del settore terziario avanzato; un rappresentante designato dalle associazioni nazionali di difesa dei consumatori maggiormente rappresentative;

d) quattro rappresentanti, dei quali due designati dagli organismi di accreditamento, uno designato dai laboratori di prova ad uno designato dagli organismi di certificazione.

2. Il comitato, oltre ad esprimere i pareri di cui al comma 1 dell'articolo 4:

a) esprime pareri e formula proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito agli indirizzi da dare agli organismi di accreditamento;

b) esprime pareri e formula proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sugli indirizzi da assumere in materia di normazione e certificazione in sede comunitaria ed internazionale;

c) esprime pareri, se richiesto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 3, nonché sulla sospensione o revoca delle autorizzazioni.

3. La segreteria del comitato è svolta da un funzionario dell'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Il comitato si avvale delle strutture tecniche ed operative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### ART. 9.

(Sanzioni).

1. In caso di dolo o colpa grave, gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati senza l'esistenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

ART. 10.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. Gli organismi di certificazione ed i laboratori di prova accreditati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta valido in via provvisoria l'accreditamento precedentemente ottenuto e sono altresì valide le prove effettuate e le certificazioni rilasciate.

2. Fino al termine di cui al comma 1 gli organismi di accreditamento, previa ispezione degli organi di vigilanza di cui all'articolo 7, comma 4, rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge ai laboratori di prova ed agli organismi di certificazione che abbiano richiesto l'accreditamento.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi che hanno svolto attività di accreditamento devono ottenere la prevista autorizzazione presentando apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che si pronuncia entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

ART. 11.

*(Autorizzazioni a strutture pubbliche).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

fissate le procedure che devono essere seguite dagli enti pubblici, dalle organizzazioni pubbliche, dagli istituti superiori pubblici per poter esercitare le diverse funzioni previste dalla presente legge.

2. Le autorizzazioni relative allo svolgimento delle attività connesse alle procedure di cui al comma 1 sono rilasciate dalle Amministrazioni vigilanti con apposito provvedimento.

ART. 12.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.